



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Vino
Associazione Nazionale

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE
CON DISABILITA'**

Approvato con deliberazione di C.C. N° 47 del 09/10/2023

ART. 1

Nel rispetto della legge regionale n. 47 del 10/08/2012 Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della Persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26r presso il Comune di Menfi è istituito l'Ufficio del "Garante della Persona disabile".

ART. 2

L'Ufficio del Garante della Persona disabile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo unipersonale scelto e nominato dal Sindaco, con proprio decreto, tra una rosa di nomi proposti da associazioni riconosciute, o tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità dimostrabile a seguito di presentazione di curricula personali, semprechè in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia in sociologia, scienze politiche, scienze sociali, medicina o equipollenti ;
- comprovata esperienza e competenza giuridico-amministrativa nella tematica specifica;
- assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, così come previsto dall'art.4 della L.R. 10 agosto 2012, n.47;

ART. 3

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

ART. 4

Le funzioni di segreteria del Garante della Persona disabile sono assicurate dagli uffici del Settore competente in materia ed allo stesso è fornita una postazione informatica con casella di posta elettronica dedicata; una postazione telefonica e minuto materiale di cancelleria. Sarà altresì attivato un apposito link sulla home page del Comune.

Non sono previste a carico del Comune ulteriori spese per l'esercizio della funzione svolta dal Garante.

ART. 5

Il Garante della Persona disabile potrà avvalersi della collaborazione di altri volontari, scelti, di concerto con il Sindaco, tra coloro che ne faranno apposita richiesta scritta al Comune di Menfi- Ufficio del Garante della Persona disabile.

ART. 6

Le funzioni del garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa specifica in materia di:

- Convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n.18;
- Costituzione della Repubblica artt.2-3-4-38;
- Legge 3 febbraio 1992, n.104;
- Legge regionale 10 agosto 2012, n.47

Il Garante, a supporto dell'Amministrazione Comunale, interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte per assicurare la piena promozione e la tutela delle persone disabili. A tal fine:

- comunica all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio comunale;
- interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte provenienti da un disabile o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno, da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle Persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale al Disabile;
- interviene in materia di programmazione, individuazione e reperimento di finanziamenti;
- promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni che si occupano di disabili e/o delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza dell'handicap e dei mezzi di tutela attraverso iniziative che ritiene più opportune, per la diffusione di informazioni e buone pratiche atte a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
- esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente in materia di persone con disabilità ed esprime valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali destinati alle persone con disabilità;
- collabora con l'Amministrazione Comunale alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità residenti nel Comune di Menfi avvalendosi della collaborazione di volontari di cui all'art.5;
- informa il Sindaco, l'Assessore competente e la Commissione comunale competente sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti e collabora con il Garante regionale e nazionale;
- assicura l'informazione agli aventi diritto, ai familiari, alla cittadinanza, attraverso i mezzi che riterrà idonei al raggiungimento dello scopo, su tutte le normative riguardanti la tematica specifica.

ART. 7

Il Garante, qualora ne ravvisi la necessità, rivolge indicazioni e suggerimenti ai fini di una migliore organizzazione degli Uffici preposti alla erogazione dei servizi alla Persona disabile.

Può farsi promotore altresì di iniziative culturali, attività sportive e ricreative al fine di migliorare l'inserimento del disabile nel territorio sociale- previo raccordo con l'Amministrazione Comunale.

Il Garante ha il potere di accedere agli Uffici pubblici e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione rese alle Persone disabili nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche.

ART. 8

Il Garante della Persona disabile segnala ai Responsabili delle strutture amministrative le carenze o i comportamenti omissivi, ovvero non corretti, adottati dal personale inerenti alla applicazione delle disposizioni normative o regolamentari in vigore che determinano uno specifico pregiudizio alla Persona disabile, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare verso gli impiegati che hanno determinato il danno.

Se l'omissione è direttamente imputabile al responsabile della struttura la segnalazione verrà rivolta all'Ufficio sovra ordinato ed al Sindaco.

Se il non corretto comportamento assume le connotazioni di reato costituirà oggetto di esposto agli organi giurisdizionali competenti, affinché gli uffici rispettino le modalità e i termini previsti, in via generale, dalle norme regionali e nazionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone disabili.

Qualora a seguito della segnalazione il Responsabile non provvede, il Garante ne darà notizia per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale affinché intervengano nei confronti della struttura interessata.

Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata esclusivamente mezzo sistema digitale.

ART. 9

Il Garante dovrà dotarsi di un registro elettronico, aggiornato periodicamente o quando si renderà necessario, sul quale dovranno risultare i nomi delle Persone disabili residenti nel Comune di Menfi, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Su tale registro saranno annotate tutte le iniziative adottate dal Garante durante lo svolgimento della sua attività.

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale su fatti dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente Regolamento nel rispetto del diritto alla privacy.

ART. 10

Annualmente entro la data di approvazione del Consuntivo e sul progetto di bilancio di previsione, il Garante della Persona disabile presenta al Sindaco e all'Assessore competente una relazione sull'attività svolta e da programmare.

Copia della relazione sarà trasmessa per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Regione e all'Assessorato Regionale della Famiglia nonché pubblicate sul sito internet del Comune di Menfi.

ART. 11

Il Garante della Persona disabile può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento, su decisione del Sindaco qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

ART. 12

Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico ed allo stesso non spetta alcun rimborso spese.